REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI ISERNIA

- Sezione Unica –

RG 16-1/2024 P U

Il Tribunale di Isernia composto dai Signori Magistrati:

Dott.	Michaela Sapio	Presidente Relatore e Estensore
Dott.	Elvira Puleio	Giudice
Dott.	Marco Ponsiglione	Giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'istanza di apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del sovraindebitato formulata da [redacted] nata a Bassano del Grappa (VI) il 31.08.1962, C.F. [redacted], residente a Venafro (IS), alla via Ugo Foscolo n. 15, rappresentata e difesa dagli avvocati Carmela Mancone (C.F. MNCCML72E50C034M) e Veronica Di Nardo (C.F.: DNRVNC87S48C034R), elett.te domiciliata presso lo studio della prima in Venafro, giusta procura in atti, depositata in data 26/3/2024, con l'assistenza dell'OCC avv. Giacinto Macchiarola;

Udita la relazione del Giudice delegato all'istruttoria;

Visti gli atti,

Sentiti la parte istante personalmente, l'OCC e il suo procuratore all'udienza di comparizione, non comparsi i creditori, costituito l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con memoria del 17.5.2024 il quale ha precisato il credito vantato pari a € 51,09;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale adito, in ragione della residenza della debitrice;

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

Rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'OCC sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore istante;

Rilevato che la debitrice istante che si trova in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 272.931,94, di cui € 252.907,45 in privilegio, come allegata e documentata in atti della produzione di parte ricorrente, il patrimonio prontamente liquidabile di cui dispone la Foglietta Cinzia è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni, essendo composto dal solo reddito da lavoro subordinato con qualifica di impiegata alle dipendenze della Allegra s.r.l.s. pari a € 1.520,00 al mese, cui va aggiunta la somma di euro 326,78 mensile che di cui la debitrice risulta assegnataria in virtù di pignoramento presso terzi promosso dalla SWAMI di Cozzoni Vittorio & C. Sas., di cui la stessa era accomandataria, per una somma complessiva di euro 1.846,00, a fronte di un fabbisogno mensile di € 1.395,00, mentre lo stipendio è attualmente aggredito da un pignoramento presso terzi su iniziativa della Agenzia delle Entrate Riscossione per il soddisfacimento del credito vantato verso la debitrice (v. atti allegati al ricorso);

Acquisite le informative relative ai crediti dagli enti pubblici ex art.367 CCII da cui si evince in particolare che i debiti tributari risultanti dagli atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti, relativamente alle imposte dirette, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta di registro e agli altri tributi indiretti, ammontano a € 132.327,01 (v. nota della Agenzia elle Entrate Direzione Provinciale d Isernia del 24.5.2024, in atti);

Considerato che l'istante -la quale è stata titolare di impresa individuale Vivo Vintage di Foglietta Cinzia cessata il 19.12.2019 e cancellata il 3.1.2020, alla cui gestione e in particolare alla contrazione delle contrattazioni commerciali resa sempre più grave dalla crisi pandemica, è riconducibile la causa dell'indebitamento attuale, non ascrivibile dunque a colpa della stessa- è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, è in possesso dei requisiti per accedere alla presente procedura e non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e dal leggi speciali;

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

Considerato altresì che non risultano pendenti altre domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi di cui al titolo IV del CCII e che non risulta aver mai beneficiato della esdebitazione;

Rilevato che la debitrice non risulta proprietaria né di beni mobili registrati né di beni immobili, tanto che la stessa abita nella casa di proprietà del figlio [redacted] e l'attivo è costituito esclusivamente dal reddito da lavoro dipendente sopra indicato, oltre che da una giacenza monetaria di € 7.440,80 depositata in conto corrente presso la banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Cassino e da due carte prepagate di importo a credito esiguo, in atti;

Rilevata la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per accedere alla procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato quali prescritti dagli artt. 268 e 269 CCII;
Ritenuta l'ammissibilità della liquidazione controllata anche in assenza di beni o di redditi futuri, e anche ad istanza del debitore stesso, dovendosi riconoscere meritevole di tutela sia l'interesse pubblico all'apertura del concorso dei creditori sia l'interesse privato del debitore a beneficiare decorso il termine di legge dell'esdebitazione, come confermato anche dal combinato disposto normativo di cui agli artt. 268, comma 3°, in relazione alla eccezione del debitore di incapienza patrimoniale nella liquidazione controllata su istanza del creditore e 233, cui rinvia l'art. 276 in materia di chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo (come di recente statuito dalla giurisprudenza di merito che questo Tribunale condivide -cfr. e multis, Tribunale di Forlì 20.9.2023), fermo restando la eventuale futura sopravvenienza di attività durante il tempo di esecuzione del programma di liquidazione;
Considerato che la presente procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII, con la conseguenza che non assume rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore e che la determinazione dei limiti di reddito compete al Giudice tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare , da determinarsi equa la spesa media mensile indicata nel ricorso;

Rilevato che la debitrice ha dichiarato la pendenza di quattro procedimenti esecutivi esattoriali ex art. 72 bis DPR 602/1973;

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

Letti gli artt. 268, 269, 270 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni di:

[redacted], nata a Bassano del Grappa (VI) il 31.08.1962, C.F. [redacted] residente a Venafro (IS), alla Via Ugo Foscolo n. 5, rapp.ta, domiciliata e difesa come in atti

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Michaela Sapio

Liquidatore l'avv. Giacinto Macchiarola, con studio in Campobasso (CB), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Campobasso;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale, con la precisazione degli importi e delle cause di prelazione.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

Letti gli artt. 270 e 150 CCII

DICHIARA

Che a far data dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la stessa liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AVVERTE

che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati dal Tribunale, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;

che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che la debitrice [redacted], tenuto conto dei redditi percepiti e delle necessità del nucleo familiare, possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 450 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

AVVERTE

Il debitore che ai sensi dell'art. 283 CCII l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui agli artt. 283 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore;

DISPONE

Che il liquidatore - entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII; - entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII, avuto riguardo alle precisazioni acquisite in atti; - entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura; -scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi rigorosamente a quanto previsto dall'art. 273 CCII; -eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato; -provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII; -riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso; -riferisca, con apposita relazione da depositare entro il terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione,

AVVERTE

Il liquidatore

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al Giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ove esistenti.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2

Così deciso in Isernia in data 24.6.2024

Il Presidente Estensore

Dr.ssa Michaela Sapio

Firmato Da: SAPIO MICHAELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 40daf480570e17d2